

**N. 12 – 31 marzo 2022**

**In questo numero:**

- Consentito l'esercizio della professione di farmacista ai cittadini ucraini
- Obbligo vaccinale per i farmacisti prorogato al 31-12-2022
- Nuove modalità di gestione dei casi di Covid 19 e dei contatti stretti
- Modifica dello schema posologico dei vaccini Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna)
- Il Ministero della Salute aggiorna le tabelle sugli stupefacenti

## **PRIMO PIANO**

### **Consentito l'esercizio della professione di farmacista ai cittadini ucraini**

In data 22 marzo 2022 è entrato in vigore il [Decreto-Legge 21/2022 contenente Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina](#) che, all'art. 34, prevede una **deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i cittadini ucraini che intendono esercitare** nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, **una professione sanitaria** in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

**Le farmacie possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti che possono esercitare la professione di farmacista fino al 4 marzo 2023**, muniti del [Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati](#), con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Le strutture sanitarie, incluse le farmacie, devono fornire alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati.

Il CIMEA (Centro di informazione sulla Mobilità e Le Equivalenze Accademiche), che svolge la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all'istruzione e formazione superiore italiana e internazionale, ha adottato al riguardo una specifica [procedura di riconoscimento](#).

## **COVID-19**

### **Obbligo vaccinale per i farmacisti prorogato al 31-12-2022**

Il Decreto-legge n. 24/2022 ([G.U. n.70 del 24-03-2022](#)) ha **prorogato al 31-12-2022 l'obbligo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie, che continua a costituire requisito essenziale** per svolgere le attività professionali.

- Il decreto consente **ai professionisti che non si sono ancora vaccinati, ma che hanno contratto il Covid-19 e sono in possesso del certificato di guarigione, di chiedere all'Ordine di non applicare o di revocare temporaneamente la sospensione dall'esercizio della professione**. Ciò sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni del Ministero della Salute (90 giorni dalla data del test diagnostico positivo).

Pertanto, gli iscritti che si trovano in questa condizione potranno inviare all'Ordine, nel tempo più breve possibile, attraverso il link: <https://www.vaccinazionefarmacisti.it/>, la richiesta di non applicazione o di revoca della sospensione allegando la certificazione di guarigione, in attesa di effettuare la prima vaccinazione, che dovrà essere fatta alla scadenza del predetto termine di differimento.

- **Qualora vi siano motivi di salute che non consentano la vaccinazione, sarà necessario, il certificato di esenzione dalla vaccinazione o di differimento**, rilasciato dalla piattaforma nazionale DGC, registrato in quest'ultima esclusivamente dal Suo medico di medicina generale o da un medico vaccinatore delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate (DPCM 4 febbraio 2022).
- Per evitare l'automatico provvedimento di sospensione, **entro tre giorni dall'avvenuta prima vaccinazione gli iscritti che hanno richiesto la non applicazione o la revoca della sospensione dovranno inviare, con lo stesso mezzo prima indicato, il relativo certificato**. Si ricorda che dovrà seguire, entro i tempi previsti, anche la necessaria dose di richiamo. Solo in questo modo si completa il ciclo vaccinale obbligatorio richiesto agli operatori sanitari.
- Qualora il professionista non fosse interessato alle disposizioni del decreto e dovesse decidere diversamente incorrerà necessariamente nel provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione.

Con l'occasione segnaliamo che, nonostante i continui richiami e le numerose lettere inviate, sono ancora tanti i colleghi che hanno una posizione vaccinale ancora non valida. Ciò perché in possesso di certificazioni non idonee perché redatte in maniera non conforme alle disposizioni di legge, o perché già scadute, o incomplete perché non è stata fatta ancora la dose di richiamo, nonostante sia già trascorso l'intervallo di tempo previsto dall'ultimo evento (vaccinazione o guarigione).

Vi sono anche iscritti che non hanno mai risposto alle insistenti sollecitazioni d'invio della necessaria certificazione di avvenuta vaccinazione o di esenzione o di differimento.

Nei prossimi giorni saremo costretti ad inviare nuovamente ad ognuno di loro, mediante posta elettronica certificata, un'altra lettera di sollecito per evitare, una volta ricevuta la loro risposta con allegata l'idonea certificazione richiesta, il provvedimento di sospensione.

E' solo il 6% circa degli iscritti che sarà interessato a questo ulteriore richiamo. Chi, (il 94% circa degli iscritti), nei prossimi giorni non riceverà, nella propria pec, la lettera non si deve assolutamente preoccupare perché significa che la condizione nei confronti dell'obbligo vaccinale è regolare.

### **Nuove modalità di gestione dei casi di Covid 19 e dei contatti stretti**

Il Ministero della Salute, con [circolare del 30 marzo](#), ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi di e dei contatti stretti di caso di Covid-19.

**Le persone risultate positive** al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 **sono sottoposte alla misura dell'isolamento**, mentre a **coloro che hanno avuto contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare mascherine tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. **Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.**

## **NOTIZIE SUI FARMACI**

### **Modifica dello schema posologico dei vaccini Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna)**

Con determinine AIFA [n. 28/2022](#) e [n. 29/2022](#) del 18 marzo 2022, pubblicate entrambe in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.3.2022, è stato modificato lo schema posologico dei vaccini anti Covid-19 Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna). Per quanto riguarda il **vaccino Comirnaty**, è possibile somministrare una dose di richiamo (terza dose) per via intramuscolare almeno 6 mesi dopo la seconda dose a soggetti di età pari o superiore a 12 anni.

### **Il Ministero della Salute aggiorna le tabelle sugli stupefacenti**

Con decreto 23 febbraio 2022, pubblicato in [Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14-3-2022](#), il Ministero della Salute ha disposto un ulteriore aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al [DPR 309/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, nella Tabella I - che include le sostanze con potere tossicomane, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie - sono state inserite le seguenti piante e loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune); armalina, armina, DMT (denominazione chimica); armalina (denominazione comune); armina (denominazione comune); Banisteriopsis caapi (denominazione comune); Psychotria viridis (denominazione comune).